



UNICO 99 Società di persone

**DICHIARAZIONE DELLE SOCIETÀ
DI PERSONE
ED EQUIPARATE**

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ - Determinazione dell'imposta regionale
sulle attività produttive - UNICO Società di persone ed equiparate

219

I - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO IQ

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1 Premessa

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e ha inoltre disposto l'abolizione dell'ILOR, dell'ICIAP, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di parti Iva nonché dei contributi per il servizio sanitario nazionale e di altri contributi minori.

Presupposto della nuova imposta regionale è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 assumono veste di soggetti passivi del tributo le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 del Tuir, comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

I gruppi economici di interesse europeo (GEIE) non sono soggetti passivi di imposta; Il valore della produzione netta di tali gruppi residenti o delle stabili organizzazioni di gruppi non residenti, determinato secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs.n. 446 del 1997, è imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta sul valore prodotto.

La nuova imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti delle imposte sui redditi, si applica a decorrere dall'anno 1998. Con la stessa decorrenza opera l'abolizione dei tributi e dei contributi sopraindicati.

Per la determinazione dell'imposta dovuta è stato predisposto il presente quadro IQ. Per le modalità di presentazione della dichiarazione unificata si rinvia alle istruzioni generali per la compilazione del modello UNICO 99 Società di persone ed equiparate. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il presente modello deve essere presentato nel periodo 3 maggio - 2 agosto compilando il frontespizio del modello UNICO99 Società di persone nel quale, in particolare, andrà barrata la casella IRAP della sezione "tipo di dichiarazione".

L'imposta è dovuta anche dai soggetti in liquidazione volontaria, con le stesse regole di determinazione della base imponibile applicabili in via ordinaria.

In caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, invece, il presupposto impositivo si verifica solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti all'obbligo dichiarativo in relazione ai singoli periodi d'imposta compresi nell'ambito della procedura autonomamente considerati.

Sono obbligati alla presentazione del presente modello le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- società d'armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);

- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori).

Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Il quadro IQ è suddiviso in cinque sezioni.

Le prime tre attengono alla indicazione delle componenti positive e negative rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa all'anno 1998.

Si precisa che nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata. La quarta e la quinta sezione attengono, rispettivamente, al riparto su base territoriale del valore della produzione assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta e all'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia".

Ciò premesso, si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del quadro e per il versamento dell'imposta.

La sezione prima deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate a norma dell'articolo 5 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RA ovvero del quadro RB ai fini della dichiarazione dei redditi.

Devono compilare la sezione prima anche le seguenti società, qualora optino, ai sensi dell'art. 9 comma 2, del citato D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto:

- le società semplici che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir,
- le società di persone ed equiparate svolgenti attività di allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al detto art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir;
- le società di persone ed equiparate svolgenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

In caso di opzione va barrata l'apposita casella "produttori agricoli" e non va ovviamente compilata la successiva sezione seconda.

Le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini del reddito del suddetto regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al detto art. 29 sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione.

Per la determinazione della base imponibile delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 del Tuir assumono rilievo, in virtù dell'espressa previsione dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, le componenti positive classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al comma 1, lett. A), dell'art. 2425 e le componenti negative classificabili nelle voci dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425. Dalle componenti classificabili nelle voci A5 e B14 sono escluse quelle correlate a voci di conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile e, comunque, la perdita su crediti.

1.2 **Sezione I -** **Società** **commerciali**

Stante il rinvio operato dall'art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, alla classificazione delle suddette componenti positive e negative secondo corretti principi contabili, assumono rilievo i criteri di classificazione dei ricavi e dei costi contenuti nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 (concernente "Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi").

Si precisa che le regole di individuazione delle componenti positive e negative applicabili alle imprese in contabilità ordinaria valgono, in via generale, anche per le imprese in contabilità semplificata.

Concorrono alla formazione del valore della produzione anche le componenti positive e negative classificabili in voci di conto economico diverse da quelle indicate nel richiamato art. 5, comma 1, che si correlino a componenti di esercizi precedenti o successivi rilevanti ai fini Irap, in quanto costituenti variazioni di componenti positivi o negativi assunti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti ovvero di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta successivi.

È il caso, ad esempio, dei resi e degli sconti riferiti a componenti positivi (ricavi) di precedenti esercizi, classificabili, secondo il citato documento interpretativo del principio contabile, n. 12, nella voce straordinaria E21.

Le componenti positive e negative classificabili nelle suindicate voci contabili e che sono rilevanti anche ai fini delle imposte sui redditi si assumono in conformità delle norme concernenti la determinazione del reddito di impresa. Tali componenti, pertanto, vanno assunte, agli effetti del valore della produzione assoggettabile a IRAP, secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e **inerenza** previste dal Tuir. Così, con riguardo alle regole di quantificazione, può essere il caso dei proventi immobiliari che, in base all'art. 57 del Tuir, concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari (con conseguente irrilevanza delle componenti positive e negative imputate al conto economico). Per ciò che attiene alle regole di imputazione temporale, è il caso, ad esempio, dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, il cui importo, ai sensi dell'art. 67 del Tuir, rileva anche agli effetti della determinazione del valore della produzione; analogamente, le componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci di conto economico la cui imputazione fiscale sia stata rinviata, in tutto o in parte, anche a scelta del contribuente, concorrono a formare il valore della produzione nello stesso periodo d'imposta in cui ne avviene l'imputazione ai fini del reddito d'impresa. Per ciò che attiene, infine, alle regole di inerenza, è il caso delle spese di rappresentanza, ammesse in deduzione agli effetti dell'IRAP nei limiti previsti dall'art. 74 del Tuir nonché delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto indicati nell'art. 121-bis del Tuir, deducibili alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Le componenti che, pur non concorrendo alla formazione del reddito di impresa, assumono rilievo, in ragione della diversa disciplina impositiva, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, vanno assunte così come risultanti dal conto economico. Può essere, per ciò che attiene alle componenti positive, il caso dei proventi di cui all'articolo 58 del Tuir eventualmente classificabili in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP ovvero, per ciò che attiene alle componenti negative, di un onere fiscale, quale ad esempio l'ICI, classificabile fra i costi diversi di gestione di cui alla voce B14 del conto economico ma non riconosciuto in deduzione ai fini dell'Irpef.

Per converso, si precisa che le eventuali componenti positive e negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa assoggettabile a Irpef, ma non costituenti componenti classificabili nelle indicate voci contabili, non assumono rilievo ai fini del valore della produzione assoggettabile a IRAP. Così, ad esempio, non costituisce componente positiva dell'IRAP la rendita catastale degli immobili di cui all'articolo 57 del Tuir assunta a tassazione ai fini del reddito di impresa in assenza di proventi effettivamente conseguiti (immobili sfitti), ferma restando l'irrilevanza delle componenti negative afferenti tali immobili imputate al conto economico. Analogamente, non rilevano ai fini IRAP gli importi ammessi in deduzione a titolo di spese non documentate dall'art. 79, commi 7 e 8, del Tuir.

Ai fini della compilazione si precisa che, in relazione a ciascuna componente positiva e negativa, i soggetti in contabilità ordinaria dovranno indicare in **colonna 1** i valori contabili risultanti dal conto economico riclassificati secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del codice civile e sulla base dei criteri contabili sopra indicati. Tale riclassificazione non si rende necessaria ove il conto economico risulti già redatto in conformità al suddetto schema e ai suddetti criteri di classificazione dei costi e dei ricavi. Nelle **colonne 2 e 3** vanno indicate le eventuali variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall'applicazione delle diverse regole di quantificazione, imputazione temporale e inerenza vevole agli effetti del reddito di impresa ovvero di quelle specificamente applicabili ai fini dell'IRAP.

In **colonna 4** va indicato il valore rilevante agli effetti dell'IRAP.

I soggetti in contabilità semplificata, incluse le "imprese minime", devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna le componenti positive e negative desunte dalle scritture contabili direttamente riclassificate agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione del valore della produzione assoggettabile a IRAP dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti positive e negative:

- **riga IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. Vanno inclusi in tale voce i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali o ai fini amministrativi. Non devono invece essere inclusi i ricavi eventualmente evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi ai fini dell'adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della L. n. 662 del 1996 e **agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146. In colonna 3 del rigo in questione va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico;**
- **riga IQ2**, importo complessivo (di segno positivo o negativo) delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- **riga IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- **riga IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Per le imprese in contabilità semplificata tale componente assume rilievo nei limiti dei costi iscritti nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA in aumento del costo dei cespiti;
- **riga IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, etc...). In tale rigo vanno incluse anche le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, anche se costituenti componenti straordinarie della gestione, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione delle plusvalenze realizzate va indicato in colonna 3 l'importo delle quote la cui imputazione è rinviata ai periodi d'imposta successivi e, in caso di rateizzazione di plusvalenze realizzate in periodi precedenti, in colonna 2 quello della quota imputabile al periodo d'imposta. **Si precisa che assumono rilievo ai fini dell'IRAP, oltre ai contributi in conto esercizio e ai contributi in conto impianti, a prescindere dalla loro tassabilità ai fini delle imposte sui redditi, anche i contributi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b, del Tuir, sempreché classificabili nella voce A5 del conto economico. Sono esclusi, comunque, i contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (è il caso, ad esempio, del credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'assunzione di nuovi dipendenti).** Vanno indicate in colonna 3 le sopravvenienze e insussistenze correlate a elementi del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti). Si ricorda che non costituiscono componenti tassabili ai fini IRAP gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale dipendente di-

staccato presso terzi, anche per incarichi di amministrazione o sindaco; tale esclusione si applica anche alla parte del rimborso eccedente detti oneri;

- **rigo IQ7**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ8**, costi per servizi. In tale voce vanno indicati anche i costi sostenuti dall'impresa per i servizi collegati alle trasferte dei dipendenti (quali quelli per vitto, alloggio e trasporti), a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero rimborsati dalla stessa a piè di lista al dipendente (con esclusione delle indennità chilometriche). Non sono deducibili le indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dal comma 5 dell'art. 48 del Tuir. Si ricorda che ai sensi del citato art. 11, comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono deducibili, fra l'altro, i costi per collaborazioni coordinate e continuative o per lavoro autonomo occasionale (classificabili nella voce B7 del conto economico) a meno che la prestazione sia resa da un soggetto, residente o non residente, nell'ambito della propria attività artistica o professionale. Si ricorda, inoltre, che non sono ammessi in deduzione ai fini IRAP i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa;
- **rigo IQ9**, costi per il godimento di beni di terzi. Si ricorda che per i beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. **Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA;**
- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
- **rigo IQ11**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ12**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ13**, oneri diversi di gestione. In colonna 3 di tale rigo vanno indicate le perdite su crediti e le sopravvenienze passive correlate a voci del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP;
- **rigo IQ14**, accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, semprechè risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;
- **rigo IQ16**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare. In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale" la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

1.3

**Sezione II -
Società esercenti
attività agricola**

Questa sezione va compilata dalle società semplici titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dalle società di persone ed equiparate esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelle che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Come già precisato, tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione I e barrata la apposita casella "produttori agricoli". Nel caso di soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, è consentito compilare la Sezione II riepilogando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività produttiva di redditi di natura diversa, non è possibile operare eventuali compensazioni tra basi imponibili positive e negative, e, pertanto, in tal caso è necessario compilare due distinti moduli.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 1998, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34. Pertanto detti soggetti, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del presente modello. Tali produttori agricoli sono soggetti passivi IRAP se nell'anno 1998 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20.

Nel **rigo IQ18** va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva. **Si ricorda che assumono rilevanza anche i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del TUIR.**

Nel **rigo IQ19** va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini dell'Iva. I produttori agricoli che nell'anno 1998 hanno adottato il regime speciale semplificato di cui all'art. 34, comma 6 del D.P.R. 633/72 in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a cinque ovvero a quindici milioni ma non a quaranta milioni, determinano l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola sulla base delle fatture e delle bollette doganali, ancorché non registrate. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. **Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA.**

Nel **rigo IQ20** va indicato:

- nel campo 1, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- nel campo 2, le spese relative agli apprendisti;
- nel campo 3, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nel campo 4, la somma degli importi dei campi 1, 2 e 3.

1.4

Sezione III - Società semplici associazioni esercenti arti e professioni

La sezione terza va compilata dalle società semplici e dalle associazioni esercenti arti e professioni di cui all'art.49, comma 1, del Tuir, per le quali, ai sensi dell'art.8 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, in base alla quale le componenti positive e negative del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.

Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, nel **rigo IQ22**, va riportata la somma degli importi indicati ai rigi RC3, RC4 e RC5 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126 della citata L. n. 662 del 1996).

Nel **rigo IQ23** va indicato l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:

- quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al rigo RC7 della dichiarazione dei redditi);
- canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli oneri finanziari (importo di col. 2 del rigo RC8, al netto dell'importo indicato in colonna 1 dello stesso rigo della dichiarazione dei redditi). Si ricorda che l'importo degli interessi passivi incluso nei canoni di locazione finanziaria è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. **Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi in deducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA;**
- canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RC9 della dichiarazione dei redditi);
- spese relative a immobili (importo di rigo RC10 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;
- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RC13);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, etc... (importo di rigo RC16);
- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei rigi da RC17 a RC20).

Nel **rigo IQ24** vanno indicati gli importi delle deduzioni spettanti ai sensi della citata lett.b) del comma 1 dell'art.11 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.5**Sezione IV -
Determinazione
e riparto della base
imponibile**

Nella presente sezione va operata la determinazione e la ripartizione territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta.

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell'importo contrattualmente spettante.

Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di c.d. "lavoro interinale".

L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va riportato nel **rigo IQ26**.

La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, da parte di soggetti residenti, mediante stabile organizzazione, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale).

Si ricorda che si considera prodotto all'estero anche il valore della produzione derivante da attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Pertanto, la quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, da determinarsi a norma dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, va esclusa dalla tassazione. **Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelli che esercitano la pesca mediterranea.**

Si precisa inoltre che le componenti negative relative a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di dette attività eventualmente svolte dalle anzidette imprese, sono imputabili all'attività esercitata mediante l'utilizzazione delle navi iscritte nel registro internazionale per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare delle componenti positive rilevanti ai fini IRAP specificamente riferibili alla suddetta attività e l'ammontare complessivo di tutte le componenti positive rilevanti ai fini IRAP.

Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione (ovvero all'esclusione da tassazione).

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia) ovvero all'estero.

Nel **rigo IQ27** va indicata l'estensione complessiva dei terreni, calcolata in metri quadrati.

Nei **righi** da **IQ28** a **IQ30**, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del valore della produzione relativo all'attività svolta all'estero, escluso dalla formazione della base imponibile IRAP;
- nella **colonna 3**, deve essere indicata la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ31** va indicato il totale degli importi indicati nei rigi da IQ28 a IQ30, colonna 3.

Nel **rigo IQ32** va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota, si precisa, è attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. b) del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 dello stesso decreto.

Nei **rigi IQ33** e **IQ34** va indicata, rispettivamente, la quota dell'importo indicato nel rigo IQ31, col. 3, soggetto alla ordinaria aliquota del 4, 25 per cento e quello soggetto, invece, all'aliquota del 1,9 per cento applicabile nei riguardi dei soggetti che operano nel settore agricolo, intendendosi per tali i soggetti che esercitano attività agricole nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella Sezione II, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633/1972.

Nei **rigi** da **IQ35** a **IQ55** devono essere indicati:

- nella **colonna 1**, il codice identificativo della regione ovvero della provincia (vedere tabella 1);
- nella **colonna 2**, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce **la dichiarazione, avrebbero** fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Illor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. **La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Illor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;**
- nella **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna, inoltre, va indicato, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, le quote di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE, indicate nel rigo IQ32;
- nella **colonna 5**, il codice aliquota: indicare **1** in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare **2**, in caso di aliquota ridotta (1,9 per cento);
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 7**, le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 3, e 18, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. In particolare, si fa presente che ai sensi dell'art. 17, comma 3, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione della Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall'imposta di ammontare pari al 2 per cento dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al 1998, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizza-

zione degli oneri sociali. **Si precisa che l'importo della detrazione così calcolato va detratto in misura proporzionalmente corrispondente all'imposta afferente le singole regioni.**

L'art. 18, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, sostituendo il comma 210 dell'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuta, fra l'altro, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi. Si ricorda che l'art. 3, comma 11, alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato l'articolo 2, commi da 210 a 213 della legge n. 662 del 1996; pertanto il credito d'imposta per le nuove iniziative produttive non può essere più utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 1999;

- nella **colonna 8**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 6 e quello della colonna 7, che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione o provincia.

1.6

Sezione VII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ56** va **indicata la somma degli importi di colonna 8 dei rigi da IQ35 a IQ55**. L'importo così determinato può essere tuttavia ridotto qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

Si ricorda che la clausola in questione può essere applicata soltanto dai soggetti nei confronti dei quali risultavano verificate le condizioni per l'applicabilità della stessa anche in sede di acconto.

Le condizioni per fruire della riduzione dell'imposta, in relazione alle diverse classi di base imponibile, sono indicate nel prospetto riportato alla fine delle presenti istruzioni.

In particolare, il contribuente dovrà anzitutto confrontare l'importo dell'imposta netta indicata nel **rigo IQ56** con l'importo complessivo dei tributi e contributi aboliti **figurativi liquidabili per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione** (da indicare, in caso di riduzione dell'imposta, nell'apposito spazio del **rigo IQ57**).

Nel caso in cui la differenza tra l'importo dell'Irap e quello dei tributi e contributi figurativi aboliti relativi al **periodo d'imposta** non superi, in termini percentuali, il cinquanta per cento di tale secondo importo, la "clausola di salvaguardia" non si rende applicabile. Per la verifica delle condizioni di applicabilità di detta clausola può utilizzarsi lo schema di calcolo riportato alla fine delle presenti istruzioni.

Nel rigo IQ58, colonna 2, va indicato l'importo dell'Irap dovuta pari alla differenza tra il rigo IQ56 e il rigo IQ57, eventualmente diminuita dell'importo di colonna 1.

Nel rigo IQ59 va indicato, in colonna 2, l'importo complessivo delle rate di acconto versate; in colonna 1 va indicato, se **inferiore all'importo indicato nel rigo RQ57 del Mod. 750/RQ/98, l'importo dell'acconto commisurato all'imposta figurativa ricalcolata tenendo conto delle modifiche normative apportate al D.Lgs. n. 446 del 1997 dai decreti correttivi successivamente emanati.**

Versamento dell'acconto

Si ricorda che a partire dal secondo periodo d'imposta di applicazione dell'IRAP, il versamento in acconto deve essere effettuato secondo le stesse regole valide per il versamento in acconto delle imposte sui redditi. Pertanto, l'acconto stesso, da calcolarsi nella misu-

ra del 98 per cento dell'importo di rigo IQ56, aumentato della maggiore imposta derivante dalla inclusione tra i componenti rilevanti ai fini IRAP dei contributi concessi a ripiano di disavanzi di gestione nonché dell'importo dei contributi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR classificabili nella voce E20 del conto economico, deve essere versato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento del saldo e la seconda, pari al residuo 60 per cento, da versare nel corso del mese di novembre.

Si precisa che il contribuente ha, comunque, la facoltà di calcolare l'acconto sulla base dell'imposta che prevede di determinare per l'anno di competenza (tenendo conto dei contributi in precedenza citati). Peraltro, in questo caso, resta ferma l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno. Non sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli che nel 1998 risultavano esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l'esonero. Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell'anno 1998 il limite di un terzo, non rientrano nel regime di esonero per l'anno 1999.

Tabella IQ - CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

01 - Abruzzo	08 - Lazio	15 - Sardegna
02 - Basilicata	09 - Liguria	16 - Sicilia
03 - Bolzano	10 - Lombardia	17 - Toscana
04 - Calabria	11 - Marche	18 - Trento
05 - Campania	12 - Molise	19 - Umbria
06 - Emilia Romagna	13 - Piemonte	20 - Valle d'Aosta
07 - Friuli Venezia Giulia	14 - Puglia	21 - Veneto

Prospetto 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

A = Totale tributi soppressi
B = Imposta IRAP dovuta
C = B – A
D = $(B - A) / A \times 100$
L = Limite di incremento assoluto

Condizione preliminare: D>50%

Classi di base imponibile IRAP (milioni)			Limite incr. assoluto L (milioni)	Ulteriore condizione	Riduzione (*) (milioni)
da	0 a	100	1	C>L	C – L
da oltre	100 a	500	12,5	C>L	C – L
da oltre	500 a	1.000	25	C>L	C – L
da oltre	1.000 a	5.000	100	C>L	C – L
da oltre	5.000 a	10.000	250	C>L	C – L
da oltre	10.000 a	50.000	1.500	C>L	C – L
da oltre	50.000 a	100.000	3.000	C>L	C – L
da oltre	100.000 a	500.000	15.000	C>L	C – L
oltre	500.000		25.000	C>L	C – L

(*) La riduzione concessa non può essere in valore assoluto superiore a 20 miliardi.

IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SCHEMA DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA

1	TOTALE TRIBUTI E CONTRIBUTI FIGURATIVI ABOLITI (di cui:		.000
2	ILOR	.000	
3	PATRIMONIALE	.000	
4	TASSA CC.GG. SULLA PARTITA IVA	.000	
5	ICIAP	.000	
6	CONTRIBUTI AL CSSN RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI CONTRIBUTI	.000	
7	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI)	.000	
8	TOTALE IMPOSTA (riportare l'importo di rigo IQ56)		.000
9	DIFFERENZA IN VALORE PERCENTUALE $\frac{\text{rigo 8} - \text{rigo 1}}{\text{rigo 1}} \times 100$		%
10	DIFFERENZA IN VALORE ASSOLUTO (rigo 8 - rigo 1)		.000
11	LIMITE INCREMENTO ASSOLUTO (vedere prospetto 1)		.000
12	AMMONTARE DELLA RIDUZIONE (rigo 10 - rigo 11; se negativo indicare zero)		.000
13	IMPORTO DOVUTO (rigo 8 - rigo 12)		.000



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta
per l'anno 1998

Mod. N.

--	--

Sez. I Società di persone esercenti attività commerciali	Valori contabili		Variazioni		Valori IRAP				
			In aumento	In diminuzione					
IQ1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1	.000	2	.000	3	.000	4	.000	
IQ2 Variazioni delle rimanenze		.000		.000		.000		.000	
IQ3 Variazioni di lavori in corso su ordinazione		.000		.000		.000		.000	
IQ4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		.000		.000		.000		.000	
Produttori agricoli	IQ5 Altri ricavi e proventi	.000	.000	.000		.000		.000	
☐	IQ6 Totale componenti positivi							.000	
	IQ7 Costi per materie prime, merci, ecc.	1	.000	2	.000	3	.000	4	.000
	IQ8 Costi per servizi		.000		.000		.000		.000
	IQ9 Costi per il godimento di beni di terzi		.000		.000		.000		.000
	IQ10 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		.000		.000		.000		.000
	IQ11 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		.000		.000		.000		.000
	IQ12 Variazioni delle rimanenze		.000		.000		.000		.000
	IQ13 Oneri diversi di gestione		.000		.000		.000		.000
	IQ14 Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir		.000		.000		.000		.000
	IQ15 Totale componenti negativi								.000
	IQ16 Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro			4		
	(di cui: 1	.000	2	.000	3	.000	)		.000
	IQ17 Valore della produzione netta (IQ6 - IQ15 - IQ16 col. 4)								.000
Sez. II Società esercenti attività agricola	IQ18 Corrispettivi								.000
	IQ19 Acquisti destinati alla produzione								.000
	IQ20 Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro			4		
	(di cui: 1	.000	2	.000	3	.000	)		.000
	IQ21 Valore della produzione netta (IQ18 - IQ19 - IQ20 col. 4)								.000
Sez. III Società semplici ed associazioni esercenti arti e professioni	IQ22 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica								.000
	IQ23 Costi inerenti all'attività esercitata								.000
	IQ24 Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro			4		
	(di cui: 1	.000	2	.000	3	.000	)		.000
	IQ25 Valore della produzione netta (IQ22 - IQ23 - IQ24 col. 4)								.000




Sez. IV
Determinazione e
riparto della base
imponibile

IQ26	Ammontare complessivo delle retribuzioni								
								.000	
IQ27	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri								
							Estero	Italia	
IQ28	Valore della produzione di rigo IQ17	1		2		3			
			.000		.000		.000		.000
IQ29	Valore della produzione di rigo IQ21		.000		.000		.000		.000
IQ30	Valore della produzione di rigo IQ25		.000		.000		.000		.000
IQ31	Totale (IQ28 + IQ29 + IQ30)							.000	
IQ32	Quota del valore della produzione attribuita da GEIE							.000	
IQ33	Importo di rigo IQ31 soggetto ad aliquota del 4,25%							.000	
IQ34	Importo di rigo IQ31 soggetto ad aliquota del 1,9%							.000	
	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta lorda	Detrazioni (art. 17, comma 3 e art. 18, comma 1)	Imposta netta	
IQ35	1	2	3	4	5	6	7	8	
		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ36		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ37		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ38		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ39		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ40		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ41		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ42		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ43		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ44		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ45		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ46		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ47		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ48		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ49		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ50		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ51		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ52		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ53		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ54		.000	.000	.000		.000	.000	.000	
IQ55		.000	.000	.000		.000	.000	.000	

Sez. V
Dati concernenti il
versamento
dell'imposta

IQ56	Totale imposta							.000	
								2	
IQ57	Riduzione imposta (importo dei tributi e contributi figurativi aboliti relativi al 1998 1 .000)							.000	
IQ58	Imposta dovuta							.000	
								2	
IQ59	Acconti versati (acconto rideterminato 1 .000)							.000	
IQ60	Importo a debito							.000	
IQ61	Importo a credito							.000	



